



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER ASSISTENZA STRADALE



Motorcycle Art

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, telefonando:

- dalla Svizzera al **NUMERO VERDE 0800088000**
- dall'estero al numero 0041. 800088000

Saranno richieste le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di Targa
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi

Nobis è impegnata da sempre a fornire ai propri clienti la massima qualità nei prodotti e nei servizi. Per fare questo il suo contributo è prezioso: non esiti a comunicarci i tuoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento all'indirizzo mail info@nobis.it

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente documento costituisce un estratto delle Condizioni di Assicurazione, il cui testo integrale è depositato presso la sede legale del Contraente situata in Schiranna (VA), Via G. Macchi, 144 ove l'assicurato potrà richiederne copia in formato cartaceo o su supporto informatico.

GLOSSARIO

ASSICURATO - il proprietario intestatario del veicolo nuovo di marca MV Agusta, immatricolato in Svizzera, i cui dati e la targa del veicolo siano stati comunicati all'Impresa nonché, qualora la prestazione lo preveda, il passeggero trasportato a bordo del veicolo stesso.

ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA - l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

CENTRALE OPERATIVA - la struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato e organizza le prestazioni di assistenza.

CONTRAENTE - il soggetto che stipula l'assicurazione ovvero MV Agusta Motor spa con sede in Via G. Macchi, 144 - 21100 Schiranna (VA).

EVENTO - il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del presente contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

FURTO - è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della Cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO - il danno subito dal veicolo (per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

INCENDIO - la autocombustione con sviluppo di fiamma.

INCIDENTE - l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

SVIZZERA - il territorio della Confederazione Svizzera.

IMPRESA - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in 20864 Agrate Brianza (MB) Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, Italia.

POLIZZA - Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta dal contraente all'Impresa.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO - Intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

PAESE DI ORIGINE - ai termini della presente polizza si intende la Svizzera.

RESIDENZA - Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico ovvero da visura camerale.

RETE STRADALE PUBBLICA - ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) ed in particolare A: autostrade, B: strade extraurbane principali, C: strade extraurbane secondarie, D: strade urbane di scorrimento, E: strade urbane di quartiere, F: strade locali.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione ovvero, per la garanzia Tutela giudiziaria, l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

TERZO - di norma non rivestono qualifica di Terzi: I coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia.

VEICOLO - mezzo meccanico di trasporto azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private.

Ai sensi della presente polizza si intende il motociclo:

- nuovo, di marca MV Agusta di qualsiasi modello;
- immatricolato in Svizzera;
- ad uso privato con motore non inferiore a 50 cc;
- a due ruote;
- destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell'Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

ASSISTENZA IN SVIZZERA

Garanzie prestate

Soccorso Stradale per guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto, tentato furto.

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza autorizzato del gruppo MV Agusta, se presente entro un raggio di 100 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di cinque giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.

Spese di albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'assicurato e la riparazione preveda più di 8 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 500,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'assicurato.

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora il veicolo resti immobilizzato ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio e necessari di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla propria residenza in Svizzera o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

L'Impresa terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di € 774,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di € 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;

- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore;
- Si specifica che:
- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
 - le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per i biglietti del viaggio dell'assicurato e degli eventuali passeggeri;
 - il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nei calcoli delle ore di manodopera effettiva;
 - la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
 - la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

Recupero del veicolo riparato

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo il furto, il motoveicolo resti immobilizzato a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato e la riparazione richieda un intervento superiore a 8 ore lavorative (certificate dal capofficina del centro MV Agusta) e l'assicurato abbia usufruito della prestazione "Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio", la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato - per permettere il recupero del veicolo - un biglietto di sola andata in:

- aereo di classe turistica in caso di percorrenza superiore a 500 km, entro il limite di € 774,00 per sinistro;
- treno (prima classe), entro il limite di € 300,00 per sinistro.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio personale dell'Assicurato.

Informazioni di carattere automobilistico

In caso di sinistro l'assicurato potrà richiedere alla Centrale operativa informazioni circa i seguenti argomenti:

- rete di assistenza convenzionata dalle case costruttrici;
- rete di assistenza per riparazioni ai pneumatici;
- informazioni sul traffico della rete autostradale svizzera;
- stazioni di rifornimento della rete autostradale svizzera.

ASSISTENZA ALL'ESTERO

Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale o ritrovamento dopo il furto totale, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, l'Impresa provvederà ad organizzare il rimpatrio, esclusivamente in Svizzera, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale operativa) entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

L'Impresa provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso. L'Impresa non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio.

In caso di furto totale, l'Impresa potrà richiedere all'assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle autorità competenti del luogo.

Anticipo spese legali all'estero

Qualora l'assicurato, a seguito di incidente, venga sottoposto a fermo e/o arresto per danni involontari oppure per fortuite e non dolose violazioni di leggi e regolamenti locali in vigore, la Centrale Operativa provvederà a reperire sul posto un legale per la difesa, anticipando le spese legali entro un limite di € 2.600,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa.

L'assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa, trascorso tale termine l'Impresa potrà richiedere anche i relativi interessi.

Gli onorari ed ogni altra spesa rimarranno a carico dell'assicurato.

Anticipo cauzione all'estero

Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero l'assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria l'Impresa anticiperà all'estero, fino ad un importo di €2.600,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa.

Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà preventivamente designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all'Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all'Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. In caso di condanna, detta somma dovrà essere restituita entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza. In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 (tre) mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine l'Impresa potrà richiedere anche i relativi interessi. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, delitti contro la persona, nonché a partecipazione dell'assicurato a manifestazioni politiche, sportive ovvero manifestazioni non connesse all'adempimento di attività professionale o turistica.

Invio pezzi di ricambio all'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nello Stato in cui si è verificato l'evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri causati da:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e altri fenomeni naturali;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- d) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con richiamo della casa costruttrice;
- e) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- f) uso improprio del veicolo, quale ad esempio: atti di temerarietà, gare e/o competizioni di qualsiasi natura e relative prove;
- g) circolazione del veicolo assicurato privo dei requisiti tecnici (es: revisione) e/o legali (es: assicurazione r.c.) obbligatoriamente previsti dalla legge isvizzera;
- h) conduzione del veicolo da parte di un soggetto sotto effetto di droghe e/o alcool e/o sostanze stupefacenti o psicotrope oppure non abilitato e/o non autorizzato alla guida ai sensi della normativa vigente;
- i) appropriazione indebita del veicolo assicurato da parte di qualsivoglia soggetto;
- j) dolo o colpa grave dell'assicurato, dei passeggeri o delle persone delle quali debba rispondere, compresi il suicidio e il tentato suicidio;
- k) tutto quanto non previsto in polizza;

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.

Resta espressamente inteso come l'Impresa non sarà tenuta a fornire alcuna prestazione nel caso in cui l'evento sinistro sia derivato da cause di forza maggiore.

Restano altresì espressamente esclusi dall'ambito di operatività della presente polizza i costi relativi ai dazi doganali, alle spese di riparazione (manodopera compresa), di pedaggio, di carburante, di sorveglianza, di parcheggio nonché i danni agli effetti personali e alle merci trasportate a bordo del veicolo.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

La garanzia è valida in Svizzera e in Europa, intendendo come Europa gli stati facenti parte del sistema dellacarta verde, le cui sigle internazionali, indicati nella Carta verde non siano barrate, con l'esclusione di: Albania, Algeria, Cipro, Canarie, Israele, Marocco, Libano, Libano, Siria, Tunisia. Rimangono comunque esclusi i paesi in stato di belligeranza anche non dichiarata.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it